



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO,  
DE TONI, DI NARDO e PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2012**

Disposizioni volte a garantire la trasparenza nelle procedure di nomina  
di competenza dell’amministrazione statale

ONOREVOLI SENATORI. – Anche alla luce degli appelli e delle richieste che provengono da molteplici settori dell'opinione pubblica e della società civile, vi è la necessità di imprimere urgentemente, alle procedure di nomina di competenza governativa e parlamentare, una decisa inversione di rotta, che le liberi dal peso e dalle interferenze sempre più soffocanti di carattere partitico e politico e da ogni forma di conflitto di interessi, attribuendo ai cittadini un reale potere di intervento nella definizione degli organi di governo di enti di primaria importanza per il servizio pubblico che assicurano. Naturalmente occorre tener conto della pluralità di fonti che regolano tali procedure. Nelle more di una riforma puntuale delle specifiche norme vigenti che disciplinano la nomina dei consigli di amministrazione dei diversi organismi (enti, autorità indipendenti, agenzie) è necessario dare un segnale volto ad evitare che un puro e semplice rinnovo con le regole attuali si traduca nella automatica ripetizione di quanto accaduto in passato. In occasione della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il gruppo parlamentare Italia dei Valori ha presentato una mozione (Atto n. 1-00589 del 20 marzo 2012) finalizzata a dare al Paese un importante segnale di discontinuità, mettendo in primo piano l'esigenza di una forte trasparenza nel procedimento di nomina rispetto ai rituali e ai conciliaboli che sono stati da sempre lo strumento attraverso cui Governi, partiti e potentati si sono garantiti il controllo della Rai. In tale mozione si auspicava di procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione della Rai secondo modalità analoghe a quelle previste dal Parlamento europeo per l'esame dei

candidati designati a membri della Commissione europea, consentendo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi di poter esaminare, previa selezione delle candidature pervenute, i *curricula* di esponenti provenienti dalla società civile, procedendo con audizioni al fine di verificare che i candidati siano in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza, esperienza, autorevolezza e prestigio, e che i medesimi non si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico che sarebbero chiamati a ricoprire. Analoghe procedure di terzietà e trasparenza dovrebbe seguire il Governo per le nomine di propria competenza, sulla base di una procedura selettiva delle candidature aperta a tutti i cittadini aventi i requisiti per la nomina. Successivamente, in occasione della nomina dei componenti delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, le Camere hanno innovato la prassi per consentire la presentazione di candidature ed il deposito di *curricula*. In tale occasione da più parti è stata rilevata una insufficiente pubblicità della documentazione in esame e la mancata audizione dei candidati medesimi. In attesa di un intervento sui regolamenti parlamentari, il presente disegno di legge modifica, all'articolo 1, la legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di stabilire che le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente, previa pubblicazione sulla *Gaz-*

zetta *Ufficiale* di un bando per la presentazione di candidature in vista della nomina e contestuale fissazione del termine di deposito delle stesse, al fine di consentire l'esame dei *curricula* e dei candidati in tempi congrui. L'articolo 2, interviene, invece, sulla legge 24 gennaio 1978, n. 14, al fine di stabilire che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto

dalla presente legge. Prima della richiesta dei pareri, tuttavia, deve essere effettuata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di un bando per la presentazione di candidature con contestuale fissazione del termine di deposito delle stesse, al fine di consentire l'esame dei *curricula* e dei candidati in tempi congrui. Entrambi gli articoli stabiliscono che le candidature comportano la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano all'organo competente di esaminare il candidato ed accertare che la candidatura soddisfa le condizioni fissate. Se ne auspica, pertanto, un celere e positivo esame.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche alla legge 23 agosto 1988,  
n. 400)*

1. L'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale)* - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente, previa pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di un bando per la presentazione di candidature in vista della nomina e contestuale fissazione del termine di deposito delle stesse, al fine di consentire l'esame dei *curricula* e dei candidati in tempi congrui. Le candidature comportano la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare che il candidato soddisfa le condizioni fissate. La relativa documentazione deve essere trasmessa alle amministrazioni interessate mediante posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è pubblicata sui relativi siti *web* istituzionali

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari».

## Art. 2.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1978, n. 14)

1. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.

2. Prima della richiesta dei pareri di cui al comma 1, è effettuata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di un bando per la presentazione di candidature con contestuale fissazione del termine di deposito delle stesse, al fine di consentire l'esame dei *curricula* e dei candidati in tempi congrui. Le candidature comportano la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano al Parlamento di esaminare il candidato ed accertare che la candidatura soddisfa le condizioni fissate. La relativa documentazione deve essere trasmessa alle amministrazioni interessate mediante posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è pubblicata sui relativi siti *web* istituzionali».





